



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 515/16/CONS

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DUCCILLO / SKY ITALIA S.R.L.
(GU14 n. 145/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 10 novembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del Sig. Duccillo, del 22 gennaio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, titolare di un abbonamento ai servizi di Sky Italia S.r.l., codice cliente n.15726532, lamenta la mancata attivazione di un servizio accessorio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. l'utente, titolare di un abbonamento ai servizi Sky a far data dal 2015, ha richiesto l'attivazione del servizio HD al costo mensile di euro 5,00, in conformità all'offerta commerciale pubblicizzata;

b. tuttavia, il Servizio Clienti dell'operatore ha addotto che il servizio HD non poteva essere attivato sulla promozione cui aveva aderito l'istante che pertanto, se avesse voluto comunque fruire del servizio in questione, avrebbe dovuto cambiare la tipologia di contratto, ad un costo praticamente raddoppiato;

c. in relazione a tanto il Sig. Duccillo contesta la scorrettezza commerciale dell'operatore che, di fatto, non ha inteso applicare l'offerta pubblicizzata.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i. di condannare Sky *“per la sua pubblicità ingannevole e le sue inadempienze contrattuali”* ad attivare gratuitamente il servizio HD per tutta la durata del contratto;

ii. la corresponsione di euro 900,00 a titolo di risarcimento danni.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l., nelle memorie prodotte, preliminarmente ha rilevato l'inammissibilità delle domande, alla luce del vigente *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* e del *Regolamento sugli indennizzi*. Nel merito ha poi precisato che *“la promozione attivata dal Sig. Duccillo non prevedeva la possibilità di modificare la composizione dell'abbonamento e, pertanto, di aggiungere, nel corso della sua durata, ulteriori servizi/prodotti Sky (come, ad esempio, il servizio HD a costo di listino) rispetto a quanto incluso nella stessa offerta, in quanto ciò avrebbe comportato la perdita della promozione attivata.”*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

In particolare, premesso che la fattispecie sottoposta alla cognizione dell'Autorità esula dall'alveo delle materie di competenza della stessa, si rileva che nell'ambito del *Regolamento sugli indennizzi* non sono previste ipotesi di indennizzo riconducibili alla pubblicità ingannevole e alla pratica commerciale scorretta. Pertanto, la richiesta dell'utente di cui al punto *i.* non può trovare accoglimento.

Conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta di cui al punto *ii.*, tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del *Regolamento*, è sottratta alla competenza dell'Autorità la richiesta di risarcimento danni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Duccillo nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi